



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **18** del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Gosetti Daniele

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, in qualità di relatore,

informa che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, avvenuta con le elezioni del 10.05.2015, necessita procedere, così come già fatto in relazione ad altre commissioni, alla nomina della Commissione elettorale comunale, organismo che con L. 21.12.2005 n. 270, concernente “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, è stata reintrodotta dopo che altro provvedimento ne aveva disposto la soppressione per tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Ricorda in particolare come l’art. 10 del medesimo testo abbia reintrodotta l’obbligo per tutti i comuni di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) e che il Consiglio comunale vi debba procedere nella sua prima seduta (ex articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), individuando tra i propri componenti tre componenti effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12), oltre al Sindaco stesso.

Dato atto come anche ai sensi dell’art. 26 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L, l’elezione della Commissione elettorale comunale sia di competenza del Consiglio comunale, per effetto della legge speciale che regola la materia e premesso che la Commissione stessa deve essere eletta nella prima seduta successiva a quella in cui si tiene la convalida delle nomine, il relatore illustra le disposizioni di legge che regolano la nomina della Commissione medesima (art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223):

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Dato atto come al Consiglio sono assegnati n. 15 Consiglieri e che pertanto la Commissione elettorale comunale è composta appunto di n. 3 membri effettivi ed altrettanti membri supplenti, invita i presenti a procedere alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover pertanto provvedere alla votazione con voto limitato, si distribuiscono le schede ricordando che ciascun consigliere potrà scrivere un solo nominativo e che il Sindaco non prende parte al voto.

Visto lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione n. 26 dd. 22.06.2007, e più in particolare l'art. 29 che dettando "Principi" in ordine a "Elezioni, nomine e designazioni", al terzo comma stabilisce che;

"Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione".

Vista la circolare prot. n. 2485 dd. 27.01.2006 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 15 di data 14.05.2010 prot. 6611/EL/XXIX-1/CA/gm.

Richiamato il D.P.Reg. 9 aprile 2015 n. 63 di Determinazione della misura e disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali della Regione T.A.A., ove si dispone anche in materia di gettoni eventualmente ai componenti di commissioni consiliari e/o previste per legge e regolamento, com'è nel caso di specie, in misura massima pari al 50% di quanto stabilito per i Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute dell'assemblea.

Dato atto come lo Statuto dell'Ente, all'art. 15 è stabilito che l'indennità spettante ai Consiglieri è pari al 50% di quella massima oggi determinata per effetto del succitato decreto in € 50,00.- per seduta.

Convenuto, per quanto sopra, di determinare in €. 12,50.- l'indennità spettante in ragione dell'onere richiesto ai partecipanti, così come del livello di responsabilità proprio del ruolo espresso.

Preso atto che il risultato della votazione, relativamente alla nomina dei membri effettivi, è il seguente:

presenti n. 14 e votanti n. 13

- Costanzi Aldo	voti	4
- Gosetti Daniele	voti	4
- Andreis Giorgio	voti	3
- Costanzi Tullio	voti	2
schede bianche	n.	0
schede nulle	n.	0

Il suddetto esito accertato in scrutinio permette di verificare che il Consigliere Costanzi Tullio non ha ottenuto voti superiori a tre, costituente limite minimo per procedere alla eventuale sua nomina.

Proceduto conseguentemente alla nomina dei membri supplenti, distribuendo un'altra scheda a ciascun consigliere.

Il risultato della votazione è il seguente:

presenti n. 14 e votanti n. 13

- Brusegan Federico	voti	4
- Zanella Giuliano	voti	4
- Costanzi Tullio	voti	4
schede bianche	n.	1
schede nulle	n.	0

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

In base alla votazione,

d e l i b e r a

1. Di proclamare eletti, per quanto esposto in premessa, a Membri effettivi della Commissione elettorale comunale i Signori:
 - Costanzi Aldo
 - Gosetti Daniele
 - Andreis Giorgiodando atto che il Consigliere Andreis Giorgio è stato eletto in rappresentanza della minoranza;
2. Di proclamare eletti a Membri supplenti della Commissione elettorale comunale i Signori:
 - Brusegan Federico
 - Zanella Giuliano
 - Costanzi Tulliodando atto che il Consigliere Costanzi Tullio è stato eletto in rappresentanza della minoranza;
3. Convenuto, per quanto sopra, di determinare in €. 12,50.- l'indennità spettante in ragione dell'onere richiesto ai partecipanti, così come del livello di responsabilità proprio della funzione espressa dando atto che il bilancio presenta adeguate disponibilità al capitolo 1130 – articolo 81 – codice di bilancio 1010103.

4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Gosetti Daniele

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.07.2015** al giorno **27.07.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 28.07.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 28.07.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
